



COMUNE DI LANUSEI

Provincia di Nuoro

Area Affari Generali

DETERMINAZIONE N. 18 DEL 31/01/2019

OGGETTO:VALORIZZAZIONE DEL PARCO TURISTICO DEL BOSCO SELENE -
CONCESSIONE DI UN AREA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO
TEMATICO STORICO/ARCHEOLOGICO PER LA DURATA DI DODICI ANNI
-ANNULLAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA CON CIG 76878831C0 E
CONFERMA PREIMPEGNO PER APPROVAZIONE NUOVA GARA.

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO Che:

- il Comune di Lanusei è proprietario di un parco naturalistico archeologico a destinazione turistica, situato nella splendida cornice del Bosco Seleni;
- il sito è sede di strutture di ricettività alberghiera, da Bar – Posto di Ristoro campi da tennis, spogliatoi e le aree esterne di pertinenza costituiti, sala polifunzionale affidate in concessione con evidenza pubblica;
- la gestione del parco archeologico risalente all'epoca nuragica è affidata a una cooperativa con finanziamento regionale dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione
- in data 30/12/2017 il Consiglio Comunale ha approvato le linee guida per concessione in gestione a terzi dei beni comunali siti nel parco comunale di Seleni, distinti in catasto mappale 43 del fg. 5 dell'estensione di mq 5.564 (destinazione G 11/1) per la durata di anni dodici.

RILEVATO che l'importo presunto della concessione è di € 102.000,00 costituito da:

- € 30.000,00 introiti derivanti dal contributo del Comune per la realizzazione delle opere come specificate nel Capitolato d'oneri e nello studio di fattibilità;
- € 12.000,00 il valore dell'eventuale forma di opzione relativa al contributo della fondazione del Banco di Sardegna;
- € 60.000,00 quale importo presunto delle entrate derivanti dalla vendita dei biglietti.
- ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera a) del D.lgs 50/2016 il valore dell'appalto è al di sotto della soglia comunitaria;¹

VERIFICATO che:

- con determina a contrarre 611 del 15/11/2018, è stata avviata una manifestazione d'interesse per la concessione di un'area per la realizzazione di un parco tematico storico archeologico;
- il 16/11/2018 è stata pubblicata una manifestazione d'interesse con l'invito a tutti gli operatori economici interessati;
- il 03/12/2018 sono scaduti i termini per la presentazione delle richieste d'invito alla manifestazione d'interesse;
- il giorno 05/12/2018 è stata inviata la lettera d'invito per la procedura negoziata a tutte le ditte che ne hanno fatto richiesta;
- la chiusura della procedura negoziata è avvenuta il 20/12/2018 alle ore 10:00.

DATO ATTO che è stata nominata una commissione di gara che si è riunita in data 20/12/2018 alle ore 11:00.

CONSTATATO che entro il termine di scadenza con le modalità previste dal bando sono pervenute le seguenti offerte:

1. l'impresa singola Coop. Bosco Selene ristorazione e servizi arl;
2. l'ATI composta da due operatori economici capofila mandatario La Nuova Luna soc. coop. Arl e mandante Loddo Andrea.

¹ Art. 35, comma 1, lett. a) prevede espressamente : *Ai fini dell'applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono: a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni.*

VISTI:

1. la richiesta della Coop. Bosco Selene di rateizzazione depositata al protocollo dell'ente al n. 127 del 03/01/2019 con la quale fa richiesta di rateizzazione del debito in essere con il Comune di Lanusei contratto dalla medesima e dalla ditta Aresu Debora per la concessione delle strutture turistiche site nel Bosco Selene;
2. i verbali di gara n. 1 del 20 dicembre 2018 e n.2 del 16 gennaio 2019 che escludono entrambe le ditte per:
 - l'Impresa singola Coop. Bosco Selene ristorazione e servizi arl per avere un debito nei confronti dell'Ente per inadempimento di un'entrata patrimoniale non regolarizzato prima della scadenza della presentazione della domanda di partecipazione alla gara;
 - ATI composta da due operatori economici capofila mandatario La Nuova Luna soc. coop. Arl e mandante Loddo Andrea il quale non risulta essere iscritto né alla CCIAA né ad altro albo professionale atto a dimostrare il requisito di idoneità professionale previsto nella lettera d'invito al punto 7.1.

CONSIDERATO che in riferimento all'esclusione della Coop. Bosco Selene si precisa che:

- il concorrente con la domanda di rateizzazione dichiara il debito in essere con il Comune di Lanusei e vista l'entità dell'importo dovuto viene esclusa per inadempimento di un'entrata patrimoniale non regolarizzata prima della scadenza della presentazione della domanda;
- in seguito a un controllo sugli atti eseguito per verificare la consistenza del debito relativo alla concessione delle strutture turistiche/sportive del bosco Seleni di Lanusei a cui si fa riferimento nella domanda di rateizzazione si quantifica l'importo che risulta superiore a quanto previsto dall'art. 48-bis commi 1 e 2-bis, del DPR 602/1973;
- la violazione commessa dal concorrente riguardante la concessione delle strutture turistiche/sportive del bosco Seleni costituisce un grave inadempimento di natura contrattuale, ancorchè sanabile, ma sanzionabile con la risoluzione del contratto e configurabile come un grave illecito sintomatico di persistenti carenze professionali, il debito è inoltre una ragguardevole entrata patrimoniale per l'Ente;
- il concorrente con la richiesta di rateizzazione riconosce il debito e cancella la fase di contestazione dello stesso, abbreviando i tempi ed evitando l'instaurarsi di un contenzioso;
- si riconosce che la richiesta del concorrente mira a risanare una situazione grave ma che prodotta successivamente all'offerta non dissimula i dubbi sulla sua integrità e fa venir meno il requisito di affidabilità dell'impresa ad assumere le obbligazioni conseguenti all'eventuale aggiudicazione della gara in conformità a quanto previsto all'art.80, comma 5, lett. c);
- si accoglie pertanto la proposta della commissione di escludere il concorrente che per sua stessa ammissione si è reso colpevole dell'inadempimento contrattuale, considerando che lo stesso possa essere ammesso solo successivamente al provvedimento di accoglimento dell'istanza di rateizzazione del debito.

CONSIDERATO altresì che in riferimento all'esclusione della seconda ditta si precisa:

- che l'ATI composta da due operatori economici: capofila mandatario La Nuova Luna soc. coop. Arl e mandante Loddo Andrea, ha presentato documentazione carente per la mancanza del requisito di idoneità professionale di iscrizione alla CCIAA o ad altro albo del signor Loddo Andrea come richiesto nella lettera d'invito al punto 7.1 e in conformità a quanto previsto dall'art. 83, co. 1, lett. a) del D.lgs 50/2016;

- Il citato requisito è qualificato come attestato di idoneità comprovante le adeguate competenze richieste, la capacità soggettiva dell'operatore economico e requisito personale per il quale non è ammesso nemmeno l'istituto dell'avvalimento pertanto deve essere posseduto direttamente da ogni operatore economico;
- Come rimarcato dall' Anac e da copiosa giurisprudenza *“i requisiti di idoneità professionale, inerendo alla disciplina pubblica delle attività economiche ed essendo connotati da un elevato tasso di soggettività, configurano uno status e non possono essere oggetto di avvalimento, e appare altresì conforme al quadro normativo di riferimento, che, all'art. 83, comma 3, del nuovo Codice, prevede, ai fini della sussistenza dei predetti requisiti, l'iscrizione dei concorrenti in appositi registri o presso i competenti ordini professionali e che, all'art. 89, comma 1, contempla tra i requisiti ottenibili tramite avvalimento solamente quelli di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del suddetto articolo 83”². Pertanto il requisito deve essere posseduto da ogni operatore economico come prescritto dal bando di gara e dal codice dei contratti perché se così non fosse, “il requisito richiesto dalla stazione appaltante sarebbe sostanzialmente privo di significato, consentendo a qualsivoglia imprenditore di gestire il servizio indipendentemente dalla specifica professionalità posseduta, ciò non si può ragionevolmente ammettere”³.*

RITENUTO di accogliere la proposta della commissione di gara di esclusione delle ditte per le motivazioni sopra esposte e di annullare la gara in esame e di predisporre prontamente gli atti per indire una nuova gara avente lo stesso oggetto e di confermare l'impegno prenotato con determinazione a contrarre n.611 del 15/11/2018.

ASSICURATA L'esecuzione degli adempimenti di cui all'art. 3, L.136/2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

ATTESTATA la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 5 comma 4 del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.

VERIFICATO, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

VISTA la propria competenza ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 4, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, e 107 del D.Lgs.n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTI:

- Il D. Lgs 267/2000;
- Il D.lgs 50/2016;
- il Decreto sindacale n. 29 del 31/12/2018 e successive integrazioni, con il quale, lo scrivente è stato nominato Responsabile dell'AREA DEGLI AFFARI GENERALI

DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

² Da “Rassegna ragionata delle massime di precontenzioso in tema di avvalimento e soccorso istruttorio” anche Cons. di Stato, sez. IV, 24/11/2014, n. 5802; Cons. di Stato, sez. VI, 15/05/2015, n. 2486; Cons. di Stato, sez. V, 28/07/2015, n. 3698.

³ Consiglio di Stato, sez. V, 6692/2014.

DI ACCOGLIERE la proposta della Commissione di gara di escludere entrambe le ditte che hanno presentato offerta per la mancanza dei requisiti prescritti dalla lettera d'invito e dal codice dei contratti D.lgs. 50/2016.

DI ANNULLARE la gara di valorizzazione del parco turistico del bosco Seleni - concessione area per la realizzazione di un parco tematico storico/archeologico per la durata di dodici anni.

DI INDIRE nuovamente la gara confermando gli impegni prenotati con la determinazione n. 611 del 15/11/2018 e di approvare gli atti di gara con separato apposito atto dirigenziale.

DI DARE ATTO che:

- ai sensi dell'art. 3, della L. 136 del 2010 ai fini tracciabilità dei flussi finanziari questo ufficio ha provveduto alla registrazione della gara all'autorità di vigilanza con l'attribuzione del numero CIG 7303381CA6 per servizio in oggetto;
- il CIG 7303381CA6 sarà annullato;
- ai fini dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 33/2013 e dell'articolo 1, comma 32, della legge n. 190/2012, le informazioni relative al presente provvedimento sono state pubblicate sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

DI TRASMETTERE il presente atto:

- al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, attestante la copertura finanziaria;
- all'Ufficio di segreteria affinché venga pubblicata all'albo pretorio on-line e inserita nella raccolta delle determinazioni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDEIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.ssa Marisa Usai)

(Marco Lai)

E' noto che nelle concessioni il valore del servizio

al fine di saggiarne la sostenibilità economica, in tal modo prevenendo possibili inadempimenti dell'impresa aggiudicataria in fase esecutiva, fonti di gravi ripercussioni per l'interesse pubblico sotteso alla regolare esecuzione dei contratti stipulati dall'amministrazione

Giova ricordare che per differenziare un appalto di servizi da una concessione di servizi è necessario analizzare l'effettivo trasferimento del rischio operativo, inteso, nel caso di specie, come rischio di domanda. Infatti, se l'aggiudicatario avesse in ogni caso una ragionevole certezza di conseguire un determinato guadagno o comunque di non sostenere effettive perdite, saremmo in presenza di un appalto e non di una concessione.

Sull'argomento l'Autorità ha più volte avuto modo di evidenziare che il valore del servizio oggetto della concessione non è predeterminabile, se non in via presuntiva, in quanto condizionato dalla domanda effettiva. Risulta non agevole procedere ad un calcolo preciso del flusso totale di utenti che usufruiranno di fatto del servizio e dunque, non appare possibile determinare con certezza gli effettivi flussi di cassa derivanti dall'erogazione del servizio stesso. Pertanto, la remuneratività della gestione del servizio è legata ai livelli di utenza e in capo al concessionario grava il rischio dell'eventuale inadempimento da parte degli utenti. Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dal Comune di A. – B. – Gara informale per la "concessione aree di sosta a pagamento senza custodia e ausiliari sosta – durata 5 anni" – Importo a base di gara soggetto a rialzo euro 30.000,00 – S.A.: Comune di A. – B.. Concessione aree di sosta a pagamento – Previsione clausola contrattuale relativa al recupero da parte del concessionario della tariffa non pagata e della penale. In tema di concessioni, l'assunzione del rischio di gestione ricade in capo all'aggiudicatario, con la conseguenza che la remuneratività della gestione del servizio è legata ai livelli di utenza e in capo al concessionario grava il rischio dell'eventuale inadempimento da parte degli utenti.

Area Affari Generali

DETERMINAZIONE N. 18 DEL 31/01/2019

OGGETTO: VALORIZZAZIONE DEL PARCO TURISTICO DEL BOSCO SELENE - CONCESSIONE DI UN AREA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO TEMATICO STORICO/ARCHEOLOGICO PER LA DURATA DI DODICI ANNI -ANNULLAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA CON CIG 76878831C0 E CONFERMA PREIMPEGNO PER APPROVAZIONE NUOVA GARA.

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia parere di regolarità FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente

Data, 31/01/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu

Esercizio	Capitolo	Art.	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

Data e firma dell'Istruttore _____

Annotazioni

Data, 31/01/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dalla data odierna.

Data, _____

L' addetto alle pubblicazioni

F.to